TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

# Art. 85

## T. U. 1923, art. 87, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato su ciascuna elezione, il Presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 79, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 1 agosto 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico della legge elettorale politica |
| Estremi | Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118 |
| Titolo | III — Dei Collegi elettorali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-85-t-u-1923-art-87-e-legge-15-febbraio-1925-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it